

STUDI
E
RICERCHE

Carla Ricci

GLADIATORI E ATTORI
NELLA ROMA
GIULIO-CLAUDIA

STUDI SUL SENATOCONSULTO DI LARINO



LED

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 88-7916-318-3

Published in *Led on Line* - Electronic Archive by

LED Edizioni Università di Lettere Economia Diritto

<http://www.ledonline.it> - <http://www.lededizioni.com>

<http://www.ledonline.it/ledonline/riccigladiatori.shtml>

Maggio 2006

Copyright 2006 Carla Ricci - carlaricci4@virgilio.it

I lettori devono osservare per i testi pubblicati in questo archivio elettronico gli stessi criteri di correttezza che vanno osservati per qualsiasi testo pubblicato. I testi possono essere letti on line, scaricati e utilizzati per uso personale. I testi non possono essere pubblicati a fini commerciali (né in forma elettronica né a stampa), editati o altrimenti modificati. Ogni citazione deve menzionare l'autore e la fonte.

In copertina:

Bassorilievo in marmo, del I sec. d.C. proveniente da Alicarnasso raffigurante due gladiatrici che combattono. Londra, British Museum

Stampa: Digital Print Service

III.

SENATORI, CAVALIERI E SPETTACOLI PUBBLICI

1. Gli spettacoli pubblici: tipologia – 1.1. Provvedimenti legislativi. Organizzazione e svolgimento dei *ludi* – 1.2. I protagonisti degli spettacoli pubblici: estrazione sociale e condizione giuridica di attori/gladiatori – 1.3. Modalità di reclutamento dei gladiatori – 2. Brevi note sul fenomeno delle donne gladiatrici – 3. Senatori, cavalieri e rappresentazioni pubbliche.

3.1. GLI SPETTACOLI PUBBLICI: TIPOLOGIA

Le pubbliche rappresentazioni hanno rivestito, per tutta l'antichità classica, un'importanza notevole, costituendo un vistoso aspetto del costume e della storia sociale e religiosa dei popoli mediterranei¹.

Per quanto concerne l'ambito spazio-temporale della storia romana, è necessario, al fine di tracciare uno sfondo alle previsioni contenute nel senatoconsulto di Larino, illustrare gli aspetti essenziali fra quelli concernenti le varie forme di spettacolo, per le quali esistono anche ampie documentazioni letterarie ed epigrafiche².

¹) Per un quadro complessivo, relativo alla civiltà greca, etrusca e romana, DS III/2, 1362 ss., sv. '*Ludi publici*'.

²) Per tutti gli aspetti riguardanti l'argomento, cfr. Diz. Epigr., IV sv. '*Ludi*', 2005 ss; ib., I, sv. '*Actor*', 66; ib., III, sv. '*Histrion*', 943b; DS II/2 sv. '*Gladiator*', 197 ss.

La storia delle rappresentazioni pubbliche e private in Roma, dei *ludi*, è caratterizzata, dopo la fase delle origini, strettamente connessa a solennità religiose, da un dato preponderante: il risvolto politico. Quest'ultimo era destinato ad avere, specie nell'età imperiale (che qui rileva), un ruolo di primo piano. Non bisogna però semplificare eccessivamente: i *ludi* della Roma imperiale, come di tutto il mondo classico, non possono ridursi ad un'unica componente tra le tante che ne contraddistinsero, alimentandola, la peculiare vitalità: non solo la politica, ma anche la religione, il senso artistico, l'amore per lo sport, lo spettacolo ed il desiderio di guadagni si fusero sempre con la spiccata propensione ai 'giochi', caratteristica del costume romano. Chiaramente, fu a seconda dei tempi e delle circostanze che questi fattori emersero in forme e misure diverse.

Una prima distinzione nell'ambito dei *ludi* celebrati a Roma dalle origini alla fine dell'impero riguarda il carattere generico della loro ispirazione, sacrale per i *ludi* più risalenti, profano per l'età repubblicana, politico per quelli dell'impero.

I *ludi* più antichi, infatti, erano organizzati e diretti da sacerdoti (probabilmente i pontefici) per poi essere affidati a magistrati statali in età repubblicana; infine, la natura sostanzialmente politica delle celebrazioni degli ultimi anni della repubblica si trasfuse in quella delle sempre più numerose manifestazioni che in epoca imperiale furono volte a gratificare il *populus* romano, costituendo un forte strumento demagogico di propaganda politica³.

Nonostante si faccia costantemente riferimento a questa tripartizione, essenziale per la comprensione storica del fenomeno ludico romano, non può tuttavia negarsi che un'intima connessione con la componente mistico-culturale non venne mai meno, nemmeno nel periodo imperiale, quando si celebrò il culto degli imperatori⁴.

Altra distinzione da farsi è quella tra i *ludi* straordinari e quelli ordinari, in base alla loro periodicità, contrapponendosi ai *ludi votivi* (straordinari) quelli che le fonti letterarie definiscono '*stati*', '*stativi*'

³) Per l'analisi più risalente di questa tripartizione, G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, München 1912, 451 ss.

⁴) V. Weisman, *Kirche und Schauspiele*, Würzburg, 1972, *passim*; H.F. Soveri, *De ludorum memoria praecipue Tertullianea capita selecta*, Helsingforsiae 1912, 167 ss.

o *'solemnes'*⁵, cioè celebrati regolarmente, a scadenza fissa, di solito annuale. Questa classificazione può comprendersi alla luce della concezione che di 'tempo' avevano i Romani: esso, scandito da rituali religiosi, si traduceva in un calendario preciso e rigorosamente osservato. L'età augustea vide spesso il ricorso a *ludi votivi*, e questa pratica fu largamente seguita nei secoli dell'impero, durante i quali spettacoli straordinari furono in circostanze speciali 'sponsorizzati' dagli imperatori, ovvero ad essi dedicati. Questa pratica ebbe una chiara ispirazione nella celebrazione dinastica, nell'*animus* autocratico dell'impero, testimoniando la tendenza a celebrare con spettacoli qualsiasi avvenimento politico (e non⁶) di un certo rilievo, arrivando finanche ad istituzionalizzarne la celebrazione, in origine straordinaria⁷.

I *ludi* romani, infine, potevano avere origine pubblica o privata, rivestendo i primi, che potremmo definire con termine moderno 'ufficiali', un ruolo senza dubbio più importante, in quanto prevalentemente periodici. I ludi privati, invece, erano per lo più straordinari, legati a circostanze occasionali di carattere funerario o di propaganda elettorale, ovvero accompagnavano convivi o venivano disposti per testamento⁸.

⁵) Per quest'ultima definizione, cfr. CIL IX 3314=ILS 5056.

⁶ In Tac. Ann. 3.64 vengono ricordati i ludi celebrati per una malattia di Livia.

⁷ E' noto che i *consules* ordinari dovevano organizzare *ludi circenses* ed i questori spettacoli gladiatorii. Cfr. Cass. Dio. 60.27,2; Front., ad M. Caes. II, I; cfr. S. Rota, in *Studi Romani* XXIV, Roma 1976, 145 ss. Obblighi di questo tipo erano onerosissimi ed arrivavano finanche ad indurre alle dimissioni da una carica magistratuale, se non si poteva, in termini economici, far fronte ad essi (Cass. Dio. 60.27,2 cit); l'opera di Cassio Dione, è noto, costituisce una delle più ricche fonti d'informazione in materia di ludi: cfr. A. Newbold, *Cassius Dio and the games*, in *Antiquité Class.* XLIV, 1975, 589 ss. Tra l'altro, queste 'incombenze' accompagnavano l'esercizio delle magistrature, quanto più queste divenivano puramente onorifiche.

⁸) Per questa distinzione, cfr. DS, III/2, 1371, sv. '*Ludi pubblici*'; speciale attenzione meritano i *ludi funebres*, da distinguersi dai *munera gladiatoria*, con i quali più comunemente venivano celebrate onoranze funebri. Per l'epoca repubblicana è Livio la fonte pressoché esclusiva: Liv. 28.21.1 e 10, 23.30.15, 31.50.4, 39.46.2 s., 41.28.11. Per il periodo imperiale si hanno ampie attestazioni di *ludi* privati, ed in particolare *funebres*, ricavate da iscrizioni per la maggior parte estranee all'ambito urbano: CIL II, 1479, V 8664, XI 3811=ILS 6583.

Quanto alle diverse forme di spettacoli, durante il periodo imperiale esse possono facilmente inquadrarsi⁹, data la loro possibile suddivisione in funzione del luogo in cui venivano rappresentati: nello stadio si tenevano gli *agones* di origine greca; nell'anfiteatro avevano luogo i combattimenti dei diversi gladiatori (*munera gladiatoria*), i combattimenti di gladiatori con animali feroci o spettacoli di cacce ad animali selvaggi (*venationes*; Svet. Calig. 27.1: *munera ferarum*) e le messinscene di battaglie navali, agite da gladiatori in bacini naturali o artificiali (naumachie)¹⁰; nel circo e nel teatro, infine, si rappresentavano quegli *spectacula* che soli venivano considerati e chiamati *ludi*: ‘*circenses*’ e ‘*scaenici*’¹¹.

I primi, molto popolari in età imperiale, si incentravano su gruppi di giochi: corse di carri, soprattutto (dalle ordinarie quadrighe: Liv. 44.9.4, fino a competizioni di *bigae*, *trigae* e tiri a 16 cavalli: Appiano, *Mithr.* 112.550), che facevano acquistare grandi popolarità (e ricchezze) agli aurighi¹², poi competizioni di podisti, pugili e lottatori (Cic., *Leg.* 2.38.I); infine esibizioni di giovani armati, a piedi o a cavallo (Liv. 44.9.3-6).

⁹) Cfr. L. Friedlander, *Darstelligen aus der Sittengeschichte Roms* II, Leipzig 1922, 1 ss.

¹⁰) Cfr. G. Ville, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*, Roma 1981 (=«B.E.F.A.R.», 245 ss), L. Robert, *Les gladiateurs dans l'Orient grec*, Amsterdam - Hakkert 1971, *passim*; P. Sabbatini Tumolesi, *Gladiatorum Paria*, cit (supra, cap. 1), *passim*; G. Traversari, *Gli spettacoli in acqua nel teatro tardoantico*, Roma 1960, *passim*. Per riferimenti epigrafici, ILS 5053, CIL IV 1190, 1184 (per liste di animali nelle *venationes*).

¹¹) L'enumerazione degli *spectacula* fatta da Augusto (*Res gest.* 22-23) trova un riscontro nell'elenco svetoniano (Caes, 39, DA 43-45, Tib 7.1 e 34.1, Ner. 11, Dom. 4), nonché nella suddivisione di Tertulliano (*De spect.* 7-9, 10, 11 e 12: *ludi circenses*, *ludi scaenici*, *agones* e *munera*). La distinzione fra *ludi* ed altre manifestazioni ha anche riscontri giuridici; ciò testimonia il fatto che non si tratta solo di formalismo linguistico: v. CIL I, 594=ILS 6087, 66-70-71, CIL IX 2350=ILS 3059; CIL XI 5265=ILS 705, 19-20 e 32-33. Per gli *agones* (o *certamina*) di origine greca, celebrati a Roma, cfr. la sintesi di L. Robert, *Deux concours grecs à Rome*, in «C.R.A.I.» (1970), 6 ss., e, dello stesso A., i numerosi articoli raccolti in *Hellenica* 1 (1940), XI e XII (1960). Per i *l. circenses* e *scaenici*, Dyonis. 7.71,2-73,3; Liv. 45.1.6, 7.2.3-7.

¹²) Queste competizioni suscitavano passioni accese nella popolazione che ‘tifava’ per le diverse *factiones* (Plin. NH 7.186, Lyd. De mens. 4,25, Svet. Vitell. 7, Dio. Cass. 65.4-5, Svet. Dom. 7; CIL VI 10045-10046-10047b-10048-10049-10062-10065-10069); cfr. E. Rawson, *Chariot Racing in the Roman Republic*, in «PBSR» 49 (1981), 1 ss.

I secondi, iniziati probabilmente con rappresentazioni di origine etrusca, continuarono con rappresentazioni indigene romane (come il *ludus Talaris*, le *fabulae Atellanae* e le *saturae*) e, dal 240 a.C., si ebbe la messa in scena di tragedie e commedie greche in traduzione ed adattamento latino (Cic. *Brunt.* 18,72, Gell. 17.21.42). In epoca imperiale, grande diffusione ebbe il mimo.

I ludi romani costituiscono senza dubbio un fenomeno eterogeneo ed articolato, estremamente suggestivo, che abbraccia contenuti profondamente diversi tra loro. Ben lontano dall'essere un semplice divertimento, si trattò invece di una componente insostituibile della cultura e dell'esperienza romana, la cui gestione economico-politica coinvolgeva le più alte cariche governative, e con essa la politica, l'economia e la morale stessa dello stato¹³.

3.1.1. *Provvedimenti legislativi. Organizzazione e svolgimento dei ludi.*

Si è già osservato che la copiosa massa di iscrizioni di provenienza latina e greca riguardanti le più diverse forme di rappresentazioni pubbliche sia un sintomo evidente del livello di diffusione ed importanza raggiunto da questo fenomeno storico-sociale. Non è certo questa la sede per esaminare la sterminata quantità dei dati forniti dalle epigrafi¹⁴, ma può essere senz'altro utile tracciare un quadro sintetico delle principali disposizioni legislative in materia di *ludi*, oltre che di alcune modalità osservate in occasione del loro allestimento e svolgimento.

Per quanto concerne il primo punto, un buon numero di notizie si ricava dalle *leges* municipali, che contengono precise disposizioni riguardo alla funzione esercitata dai magistrati nello svolgimento dei *ludi publici*.

Già la *Tabula Heracleensis* (CIL I 593=ILS 6085), ad esempio, disponeva (ll. 62-65) la possibilità di transito in città nelle ore diurne

¹³) Il descritto quadro tipologico tornerà pertanto utile quando, più avanti, sarà necessario richiamarlo nel contesto dell'analisi delle espressioni usate nel senatoconsulto di Larino.

¹⁴) Cfr. M. Fora, *I munera gladiatoria in Italia: Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica*, Napoli 1996, *passim*.

ne, quando il traffico urbano era proibito, per i carri delle vergini vestali e dei *reges sacrorum* che si recavano ai *ludi*; concedeva (ll. 77-79) a quelli tenuti alla *cura ludorum* di occupare il *loco publico* necessario per allestire palchi; proibiva (ll. 135-39) ai semplici cittadini, durante gli spettacoli, di occupare i posti di *senatores* e *decuriones*. La *Lex municipii Tarentini* (CIL I 590 cap. 4 ll. 32-38=ILS 6086) prevedeva che l'ammenda per i trasgressori del divieto di demolire o danneggiare pubblici edifici andasse per metà messa a disposizione del magistrato in carica, che poteva usarla alternativamente per la celebrazione dei *ludi* annuali, ovvero per far erigere un proprio monumento celebrativo.

Ma il più vasto complesso di informazioni di carattere legislativo sui *ludi publici* è offerto dalla *Lex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis* (CIL I 594=ILS 6087), di cui ben otto rubriche erano dedicate alla regolamentazione delle pubbliche rappresentazioni, dalle previsioni delle competenze magistratuali (capp. 70/71-128), a quelle in materia economica (di sostegno delle spese), all'attribuzione dei posti d'onore (capp. 125-127) durante gli spettacoli.

Quanto detto riguarda chiaramente una legislazione sui *ludi* in generale, in un quadro d'insieme che può ottenersi collazionando gli statuti municipali conservati, i quali si presentano come un complesso omogeneo di disposizioni prevalentemente simili per tutte le città dell'impero. In questo stesso contesto vanno poi collocati tutti i provvedimenti legislativi di portata particolare, attraverso i quali il senato prima, gli imperatori poi, intervennero per disciplinare i vari aspetti riguardanti le pubbliche manifestazioni¹⁵ (quindi anche il nostro senatoconsulto), nonché quei provvedimenti di interesse locale, promananti dalle stesse fonti, con cui si affrontarono questioni relative a manifestazioni locali¹⁶.

¹⁵ Valga per tutti il richiamo al privilegio, stabilito in un primo tempo dalla *lex Roscia*, poi dalla *lex Iulia theatralis*, in virtù del quale i ceti superiori assistevano agli spettacoli pubblici dalle prime quattordici file del teatro (*quattuordecim*), cioè dagli *'equestris loca'*. La formulazione esatta si ritrova nella ricostruzione della *Tabula Larinas*, linee 8 s. e 14: *'Placere ne quis, cui sedendi in equestribus locis ius esset, in scaenam prodiret seve auctoraret'*, dove l'importanza della ricostruzione stessa sta nel collegamento tra il divieto di svolgere attività 'ludiche' e privilegio del posto.

¹⁶ Per un esame delle principali testimonianze epigrafiche relative ai *ludi* in Italia, nelle province occidentali, orientali, in Asia, Arabia e nord Africa, v.

Quanto all'altra questione da esaminare, è innanzitutto da precisarsi che la *cura ludorum*, cioè l'incarico di organizzare lo spettacolo, affidato ad un *curator*, va distinto dalla sua sorveglianza, esercitata sia da magistrati dello stato romano, sia delle *res publicae* locali, che venivano investiti di compiti di polizia urbana anche quando non erano loro ad avere la *cura* stessa. I *ludi* più antichi erano diretti da sacerdoti, mentre in età imperiale il peso maggiore dell'organizzazione dei *ludi publici* gravava sugli edili. Nell'età che qui interessa, quella imperiale, oltre ai *praetores*, ai quali Augusto (Dio. Cass. 54.2.3) aveva affidato la direzione dei *ludi* più importanti, si ebbero diversi funzionari, di rango soprattutto equestre, delegati dall'imperatore alla soprintendenza di spettacoli gladiatori, di *ludi circenses* e *scaenici*. Frequentissimi furono infatti gli interventi degli stessi imperatori, che spesso assunsero l'onere di organizzare personalmente gli spettacoli¹⁷.

Quello di *curator ludorum* era un incarico prestigioso, come testimoniano le attribuzioni a cui aveva diritto l'interessato, che disponeva di littori e vestiva la pretesta (Dion. Hal. 6.95; Tac. *Ann.* 1. 15, 2-3), anche se privato editore (Cic. *De leg.* 2.24.61: '*si quid ludorum, dominus funeris utatur accenso atque lictoribus*'; Fest. P. 237 M= 272L: *praetexta pulla*). Quanto all'aspetto finanziario, la maggior parte delle spese necessarie per la celebrazione degli spettacoli era, ancora in età imperiale, a carico dello Stato, ma a ciò si affiancava il contributo economico (spesso ingente) dei magistrati preposti alla *cura* stessa¹⁸. La durata dei giochi e degli spettacoli dipendeva, infatti, oltre che dall'importanza degli avvenimenti cui erano connessi, anche dalla munificenza degli editori. Da ultimo non bisogna dimenticare che ai giochi si collegavano anche i culti di diverse divinità, e che grandissima era la varietà delle forme di spettacolo, accen-

M. Malavolta, Diz. Epigr. IV, sv 'Ludi', 2029-2074.

¹⁷ Per un'analisi della *cura ludorum*, cfr. Diz. Epigr. II, sv. 'Cura', 1329; A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Parigi 1960, 279 ss; E. Pollak, *Editio ludi, muneris*, in P.W. V2 (1905), col. 1971 ss. Nr. II. Si è altresì consultato A. Palma, *Le 'Curae' pubbliche*, Napoli 1980.

¹⁸ Nel II sec. d.C. la stessa autorità imperiale dovette intervenire per limitare quest'ultimo onere. Marco Aurelio ispirò il '*Sc de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*' (CIL II 6267=ILS 5169) e con la grave crisi finanziaria del III sec. si introdusse il rimedio della *excusatio* accordata di volta in volta dagli imperatori ai meno agiati *editores* di *ludi* o *munera*.

tuata soprattutto in territorio italico (CIL X 1074=ILS 5053)¹⁹.

3.1.2. *I protagonisti degli spettacoli pubblici: estrazione e sociale e condizione giuridica di attori/gliadiatori.*

Si è già avuto modo di osservare che in epoca imperiale i giochi subirono un marcato processo evolutivo; in particolare, nei ludi circensi e gladiatori si ebbe il passaggio dall'originaria affermazione di componenti 'positive', quali il coraggio, l'audacia, o la padronanza delle tecniche atletiche e di combattimento, alla realizzazione di spettacoli finalizzati esclusivamente al divertimento puro degli spettatori. Nota dominante delle rappresentazioni in età imperiale fu principalmente la violenza, con le emozioni forti che era in grado di generare: basti pensare che le condanne a morte furono trasformate in spettacoli per il popolo, pregni di crudeltà. I *ludi* andarono progressivamente snaturandosi rispetto al periodo repubblicano, diventando da un lato un mezzo degli imperatori per ottenere il consenso del *populus*, dall'altro un modo per deviare l'attenzione della popolazione urbana dagli avvenimenti politici: quell'ormai famoso *panem et circenses* che alla lunga gettò il discredito sull'intera categoria dei giochi.

Gli spettacoli piacevano enormemente ai Romani, tanto da eccitare e scatenare vere e proprie passioni popolari. I gladiatori erano infatti l'equivalente delle moderne superstars dello sport e dello spettacolo, sovente venerati da schiere di fans di ogni estrazione sociale²⁰.

¹⁹) Sullo svolgimento di *ludi* ed *agones*, l'organizzazione degli spettacoli e delle gare, le spese, i culti connessi ai giochi e le diverse forme di rappresentazione, cfr. R. Auguet, *Cruauté et civilisation. Les jeux romains*, Parigi 1970, *passim*; H.A. Harris, *Sport in Greece and Rome*, Londra 1972, *passim*; A. Cameron, *Circus Faction*, Oxford 1976, *passim*; T. Wiedemann, *Emperors and Gladiators*, Londra-New York 1992, *passim*; *Gladiators and Caesars: the Power of Spectacle in Ancient Rome*. Edited by E. Konhe and C. Ewigleben. British Museum Press, Londra 2000.

²⁰) Le effigi dei gladiatori erano solite anche decorare oggetti di comune uso domestico, a prova del notevole grado di popolarità raggiunto dalla categoria. Intorno ai gladiatori si agitavano grandi passioni: gli scavi di Pompei hanno restituito i corpi carbonizzati di una matrona che giaceva, al momento dell'eruzione, con otto gladiatori.

Ciononostante, tutti questi protagonisti della scena – attori di ogni genere, aurighi, gladiatori di ogni specialità, – si collocavano in una condizione sociale profondamente deteriore.

Innanzitutto, gli strati sociali da cui provenivano erano prevalentemente quelli più bassi, quando non venivano prelevati fra gli schiavi, i prigionieri di guerra, ovvero fra i condannati alle pene più dure (come nel caso dei *noxii* condannati a morte). Le loro *operae* venivano locate presso impresari, molto spesso liberti, la cui denominazione variava a seconda del settore nel quale operavano, che intascano la maggior parte dei proventi delle rappresentazioni, ed ai quali gli *editores ludorum* si rivolgevano in occasione delle diverse celebrazioni di *ludi*²¹.

Nonostante i ‘performers’ dei ludi romani fossero spesso dei veri professionisti, dei virtuosi nei loro generi, ed arrivassero, come accennato, ad essere idolatrati dal pubblico ed a guadagnare somme enormi, le attività che esercitavano furono formalmente bollate d’*infamia*, e la stessa sorte subirono anche i mestieri ad esse connessi. Le professioni ricordate rientrano dunque fra le ragioni del discredito sociale in cui i loro esecutori incorrevano; possiamo dunque definirle tecnicamente ‘infamanti’ e soggette alle conseguenze giuridiche che nel mondo romano si connettevano a tale qualifica.

L’*infamia*, nel senso negativo di quel termine che il diritto romano trovò nel linguaggio comune e provvide a ‘codificare’, comportava delle conseguenze precise, riflettendosi sulla capacità giuridica del soggetto colpito, legandosi a determinati atti o professioni che mediante condanna penale, o notoriamente, si consideravano tali, da rendere ‘*infamis*’ colui che li compiva o esercitava. Un intero capitolo del III libro del Digesto (3.2: ‘*de his qui notantur infamia*’) commenta le disposizioni contenute nell’*edictum perpetuum praetoris urbani*, che impediva agli *infames* di *postulare pro aliis* e di esercitare l’avvocatura. Ma le limitazioni alla capacità previste da *leges* per gli *infames* non si limitano a ciò.

Basta ricordare i casi di infamia contenuti nella *lex Iulia municipalis*, connessi a condanne in *iudicia publica* o *privata* (per diverse cause, tutte citate), nonché per l’esercizio dei mestieri di gladiatore, i-

²¹) Per le diverse categorie di impresari, cfr. Diz. Epigr. IV, 370 sv. ‘*Lanistatura*’; ib., 2137 ss. sv. ‘*Ludicra, ars*’; ib. II, 1945a s.v. ‘*Dominus*’; ib. IV 1448 sv. ‘*Locator*’.

strione, lanista, lenone²² (*‘queive depugnandei causa auctoratus est erit fuit fuerit ...queive lanistaturam artemve ludicram fecit fecerit, quive lenocinium faciet’*).

Nelle previsioni ricordate i mestieri scenici e circensi sono comunque sempre accomunati, ed il fatto che i provvedimenti ricordati colpissero anche gli attori si ricava da un luogo di Livio (*Ab urb. Cond.* 7.2.12), che sottolinea come la comparsa sulla scena non comportasse la perdita dei diritti civili solo per gli attori dell’Atellana²³.

Riprovazione sociale per le attività che ci interessano è testimoniata anche dall’iscrizione di Sarsina (CIL I 2123), che, per quanto fonte non giuridica, è ugualmente un buon indice per valutare la disistima diffusa nei confronti di *auctorati* e compromessi in *quaestum spurcum*. La disapprovazione in cui erano tenute le professioni sceniche e circensi fu sempre caratteristica del mondo romano, in questo profondamente diverso da quello greco, che invece aveva in considerazione i generi teatrali, le attività agonistiche ed i loro protagonisti²⁴.

E se poi si passa a considerare le vere e proprie passioni che si generavano intorno ai protagonisti della scena, le ingenti somme

²² *L. Iul. mun.*, ll. 120-122: condanne per calunnia o prevaricazione (cfr. anche *lex agraria*=Bruns, Fontes, cit., 81; D. 3.2.1 pr.; Cod. Iust. 9.2.11); l. 112: condanna per frode a danno di minori (Cic. De nat. Deor. 3.30.74); l. 110: condanne in *iudicia privata* (v. *lex Atestina* l. 35=Bruns, cit., 101, Cic. Pro Cluent. 42.119, D. 3.2.1 pr.), l. 113: condanna per falso giuramento del debitore (D. 3.2.1, pr., cfr. Cic. ad Att. 1.8.3), l. 121: degradazione e cancellazione dall’esercito (D. 3.2.1 pr.), l. 113 s.: fallimento (Cic. pro Quint. 8.30. 1); ll. 123-124: pederastia e lenocinio (D. 3.1.1.6; D. 3.2.4.2), l. 123-133: mestieri di gladiatore, istrione, lanista e lenone (cfr. *lex repetundarum* l. 13=Bruns, cit., 61, D. 3.2.1 pr: *‘qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit’*, D. 3.1.1.6; Tert. De spect. c. 22). Per la bibliografia in materia di *infamia*, cfr. *supra*, cap. 2.

²³ Per gli attori, cfr. T. Frank, *The Status of Actors at Rome*, in «CP» 26 (1931), 11 ss., che espone la teoria che l’*infamia* non colpisse gli attori per tutto il periodo repubblicano, avendosi maggiori certezze solo per l’epoca imperiale, e collegando il marchio di *infamis* al diffondersi del genere teatrale del mimo: Cfr. Nep. Pr. 5, *contra*, cfr. W. M. Green, in «CP» 28 (1933), 301 ss.; cfr. anche gli spunti critici in B. Levick, *The ‘Senatus Consultum’*, cit., 109 s.; per i gladiatori, cfr. T. Wiesemann, *Emperors and Gladiators*, cit., 102-123.

²⁴ V. Nep. Pr. 5. Sul punto C. Edwards, *The Politics*, cit., 98 ss. con bibliografia.

che sempre più spesso molti di loro arrivavano a guadagnare²⁵, l'enorme popolarità di cui godevano nell'immaginario collettivo (tanto da alimentare esaltazioni da parte di alcune élites intellettuali e persino di membri della famiglia imperiale²⁶) e le soddisfazioni che venivano loro riservate, allora il contrasto con la condizione di *infames* in cui venivano stigmatizzati, condannati al disonore, appare davvero stridente.

Ancora più marcata diventa la percezione di questo contrasto quando si passa a considerare la presenza di membri dei ceti privilegiati, spesso giovanissimi, tra le fila di istrioni e gladiatori. Non solo infatti persone tra le più umili, schiavi, prigionieri di guerra e condannati *ad gladium* tra i protagonisti del multiforme mondo ludico romano, ma anche senatori, *equites*, esponenti dei vertici della società, attratti per diverse ragioni da quel mondo pure tanto affascinante. Il loro volontario asservimento ad una condizione così miserabilmente catalogata, posto in essere attraverso quei meccanismi fraudolenti descritti precedentemente²⁷, merita un'attenta analisi, che non si limiti solo ad una considerazione degli aspetti prettamente giuridici, ma tenga conto anche dei risvolti sociali e di costume implicati.

²⁵ Il 'miraggio' di enormi guadagni era spessissimo la molla che spingeva ad esibirsi od a combattere non solo i più miserabili, ma anche molti *nobiles*. Sul punto cfr. *infra*.

²⁶ Tra le tante voci di disprezzo non mancavano infatti spunti di lode, come in Plinio, Paneg. 33.1: '*visum est spectaculum inde non merve nec fluxum, nec quod animos virorum molliret et frangeret, sed quod pulchra vulnera contemptumque mortis accederet, cum in servorum etiam noxiorumque corporibus amor laudis et cupido victoriae cerneretur*'. Né mancavano fenomeni paragonabili a quelli dei moderni 'fans': CIL 5142a e 5142b testimoniano la considerazione in cui era tenuto il gladiatore trace Celado, '*decus puellarum*', '*suspirium puellarum*'. Può tranquillamente affermarsi che questi 'campioni' costituivano un vero e proprio fenomeno divistico, tanto che finanche una malignità storica arriva a tramandare che l'imperatore Commodo sarebbe stato il frutto di una relazione che legò la consorte di Marco Aurelio ad un 'irresistibile' gladiatore di Gaeta.

²⁷ Cfr. *supra*, capp. I e II.

3.1.3. MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEI GLADIATORI

Attori e gladiatori erano riuniti in gruppi ben precisi e riconoscibili: gli attori in associazioni corporative (*catervae*, o *greges*), gli aurighi in *factiones*, i gladiatori in compagnie perennemente rinchiusi in caserme (*familiae*). Ciascuno di questi gruppi aveva il suo 'referente': gli attori avevano un capocomico (*dominus gregis*), con funzioni di drammaturgo, impresario e spesso primo attore²⁸, le *familiae quadrigariae* erano dirette, oltre che possedute, da un *dominus factionis*, responsabile della ricerca, del mantenimento e dell'addestramento di uomini e cavalli, oltre che dell'assolvimento dell'oneroso servizio di scuderia²⁹. Quanto alle *familiae* gladiatorie, queste ultime facevano capo ad un lanista, di solito proprietario di palestre per gladiatori, con funzioni di 'business manager' e spesso anche di maestro istruttore. Il lanista forniva agli *editores ludorum* che contrattavano con lui tutto l'occorrente per il *ludus*: dai gladiatori di ogni specie, agli inservienti, agli animali feroci, quando ai duelli si aggiunsero i combattimenti con le belve e le *venationes*³⁰.

Per tutti i responsabili di questi gruppi si poneva il problema di reclutare e vincolare ad obblighi puntuali i protagonisti delle scene e delle arene, il che avveniva attraverso delle precise modalità. I canali più ricorrenti di ingaggio erano la *locatio/ conductio (operarum)* e l'*auktoramentum*. Ed è proprio il riferimento presente nel senatoconsulto di Larino a queste figure, che suggerisce la necessità di approfondire alcune problematiche ad esse sottese³¹.

²⁸ Cfr. Diz. Epigr., II, sv. 'Dominus (*scaenicorum*)', 1945 s.; ib., II, sv. 'Grex', 593; DS, III/1, sv. 'Histrio', 224 s.

²⁹ Cfr. Diz. Epigr., II, sv. 'Dominus (*factionum*)', 1946 ss.; DS, II, sv. 'Circus (*factiones*)', 11985.

³⁰ Cfr. Diz. Epigr. II sv. 'Dominus (*gladiatorum*)', 1945; ib., III, sv. 'Familia', 32; Cfr. P. Sabbatini Tumolesi, *Epigrafia anfiteatrale*, cit., Titoli I, *passim*; EAD., *Gladiatorum Paria*, cit., in *Vetera 2*, *passim*; Auguet, *Cruauté*, cit., *passim*.

³¹ In particolare, si analizzerà la figura dell'*auktoramentum* sulla scorta dei principali studi che sono stati ad essa dedicati, nonché di riflessioni suggerite da alcune linee del documento larinate, non essendo questa la sede per sviscerare le problematiche specifiche sorte intorno alla figura stessa. Cfr. principalmente, A. Biscardi, *Nozione classica ed origini dell'auktoramentum*, in *St. De Francis*, IV, Roma 1956, 112 ss., A. Guarino, *Spartaco. Analisi di un mito*, Napoli 1979, 147 ss., ID., *Spartaco professore?*, in «Labeo» 26 (1980), 325 ss.; ID., *I gladiatores e l'auktoramentum*, in «Labeo» 29 (1983), 7 ss.; C. Sanfilippo, *Gli 'auktorat?*,

Con l'atto di *auctoramentum* il gladiatore si subordinava al lanista, dandosi volontariamente in suo potere e ricavando il guadagno dell'attività svolta (Gai. 3.199). Da un atto del genere derivava per il lanista un potere personale illimitato sull'*auctoratus*, oltre che per quest'ultimo la soggezione a tutta la serie di incapacità a cui si è precedentemente fatto cenno. L'atto di *auctoramentum* era un atto di carattere eminentemente sacrale, non in grado di produrre effetti obbligatori nell'accezione tecnica privatistica³², ma era comunque compiuto con l'adesione di chi avrebbe acquisito la disponibilità dell'*auctoratus*.

Quest'ultimo costituisce un *genus* della categoria dei gladiatori: accanto ai prigionieri di guerra, ai *servi poenae* od ai *dammati in ludum*, agli schiavi ceduti al lanista dal *dominus depugnandi causa*, vi erano appunto gli *auctorati*, il cui *status* non può essere inquadrato entro categorie più generali di subordinazione personale di un uomo ad un altro, avente il requisito della piena capacità giuridica³³.

Si pone quindi il problema di inquadrare la natura giuridica del potere sull'*auctoratus*. Sul punto si sono succedute varie ipotesi, formulate in diversi studi sul tema, che hanno sostenuto che l'*auctoratus* fosse un '*liber in mancipio*'³⁴, oppure che fosse assimilabile ad un *servus* (ma come spiegare allora la massa di fonti da cui risulta che i gladiatori e gli *auctorati* <*depugnandi causa*>, se giuridicamente capaci, furono, in vari momenti, privati dei diritti che

in *St. Biscardi* I, Milano 1982, 181 ss.; O. Diliberto, *Ricerche sull'«auctoramentum» e sulla condizione giuridica degli «auctorati»*, Milano 1981, *passim*, e specialmente, per quanto qui interessa, 81 ss. Per una bibliografia sull'*auctoramentum*, cfr. soprattutto Diliberto, *ult. cit.*, 1 nt. 1.

³²) E' un atto diverso dalla locazione di opere, dal momento che nei testi si distingue il *bestiarius*, *locator operarum*, dall'*auctoratus*: Coll. 4.3.2 (*Paul. Sing. De adult.*): '*...eum qui auctoramento rogatus est ad gladium, vel etiam illum qui operas suas ut cum bestiis pugnaret locavit*'; Coll. 9.2.2 (*Ulp.8 off. proc. s.t. ad l. Iuliam de vi publ. et priv.*): '*...quive depugnandi causa auctoratus erit, quive ad bestias depugnandas se locavit*'. Il *bestiarius*/*locator* è dunque identificabile come un contraente posto 'giuridicamente' su un piano di parità con il *conductor* ed assume un'obbligazione di *facere* che non comprende, però, anche l'assoggettamento del proprio corpo.

³³) Cfr. B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 406 nt. 280 e 410 nt. 293.

³⁴) W. Kunkel, '*Auctoratus*', in «*Symb. Taubenschlag*» III (1957), 207 ss. La teoria dell'A. è stata criticata da Sanfilippo, *cit.*, 189 s. e Diliberto, *cit.*, 71 s. s.

non spettarono mai ai servi?)³⁵, od ancora si sono agganciati ad altre analogie, quali quella con il *indicatus-addictus*³⁶. In realtà è ben difficile, com'è stato osservato³⁷, ricondurre le radici dell'*auctoramentum*, atto di subordinazione volontario, a quelle di qualcuno dei diversi casi di subordinazione personale noti nel mondo romano, attraverso il richiamo ad un principio che possa fare da comune denominatore tra essi. Quello di '*auctoratus*' fu infatti uno stato di subordinazione particolarmente intenso, che non può essere decisamente avvicinato ad altre situazioni somiglianti conosciute dal diritto.

Per comprendere quest'ultima affermazione giova collegarsi al tema a cui si accennava in precedenza, che vuole la condizione di *auctoratus* derivare dal compimento di un atto di carattere prettamente sacrale, denominato '*auctoramentum*', solitamente, ma non necessariamente, utilizzato per vincolare il *gladiator* al lanista. In Roma antica, la condizione di *auctoratus* non si collegava solo all'*auctoramentum* gladiatorio, ma con molta probabilità in origine l'*auctoramentum* consisteva in una forma particolare di *sacramentum militiae*, prestato in vista di attività militari speciali³⁸.

La nota della 'specialità' ricorre, a proposito dell'*auctoramentum*, anche in altre testimonianze, e vale a contraddistinguere il vincolo che si crea attraverso una *locatio operarum* e quello che deriva da un atto di diversa natura, l'*auctoramentum*, appunto, e che comporta la prestazione di attività di particolare impegno. Vale ciò per il *vindemiator auctoratus* di Plin. NH 14.10, che non è un qualunque contadino, ma un contadino ad alta specializzazione, impegnato in un lavoro particolarmente difficile. E vale per Publio Rupilio in Val. Max. 6.9.8, che in una prima fase della sua carriera al servizio di una *societas publicanorum*, '*operas dedit*', mentre successivamente provvede a se stesso '*auctorato sociis officio*', cioè prestando alla società un'attività di particolare impegno, che non sembra essere collegata ad una semplice *locatio operarum*³⁹.

³⁵) Cfr. Albanese, cit., nt.7, e Diliberto, cit., 63 s. e 70 s.

³⁶) Cfr. Sanfilippo, cit., 188, e prima di lui già Biscardi, cit., 407 nt. 280.

³⁷) A. Guarino, in «Labeo» 29 cit., 11.

³⁸) Il motivo è stato ampiamente ripreso e valorizzato nel suo studio dal Diliberto, cit., 87 ss.

³⁹) Sui brani citati, cfr. anche Guarino, ult. cit., 13, con bibliografia.

Seneca, in Epist. 37.1-2, parla dell'*auctoramentum* come forma di *sacramentum*, ed a proposito di quell'*auctoramentum* avente ad oggetto '*uri vinciri verberari ferroque necari*' afferma che, se riferito ai combattimenti nell'arena, è '*turpissimum*'⁴⁰, contrapponendolo a quello del militare, '*honestissimum*' in quanto legato a virtù eroiche ed esemplari.

Questi elementi depongono a favore della tesi che l'*auctoramentum* fosse un atto sacrale, per nulla imparentato con la *locatio/conductio*, ed inoltre che tra le stesse forme di *auctoramentum* corressero delle precise distinzioni⁴¹. Applicando questo discorso all'*auctoramentum* gladiatorio, riteniamo che il vincolo che si creava in virtù di esso tra il lanista ed il gladiatore derivava da un atto di carattere sacrale, non giuridico, volontario, posto in essere con l'adesione del lanista, che impegnava il gladiatore stesso (anche dietro elargizioni di premi speciali) a sottomettersi alla difficile e complessa disciplina gladiatoria, per apprenderne la relativa *ars*, di cui avrebbe dato sfoggio nell'arena, combattendo, se il lanista lo avesse voluto, anche fino all'ultimo sangue. Non si trattava di un semplice 'difendersi', una volta lanciato nella mischia, ma di una vera e propria dimostrazione di peculiari capacità, sviluppate grazie agli allenamenti negli *ergastula*⁴². Quella gladiatoria era infatti una disciplina non soltanto altamente specializzata, ma anche pericolosa, com-

⁴⁰) Solo a questo tipo di '*auctoramentum depugnandi causa*', o più esattamente alla qualità di *gladiator*, si ricollegavano l'infamia e le altre limitazioni giuridiche.

⁴¹) Le '*aliae causae auctoramenti*' dimostrate dal Diliberto, ult. cit., 33 s.

⁴²) Nel recente studio di A. Zoll, *Gladiatrix: the true story of history's unknown woman warrior*, New York: Berkley Publishing Group 2002, 33, si richiama la teoria esposta da M. Vesley, *Gladiatorial Training for girls in the Collegia Invenum of the Roman Empire*, «Echos du Monde Classique» 62 (17), (1998), 85-93 il quale ha ipotizzato che gli auctorati ricevessero il loro allenamento non nelle palestre gladiatorie, ma attraverso «private instruction or enrolled in the college invenum». Tale tesi afferma che la preparazione degli auctorati, in quanto contraddistinta da un suggello sacrale, fosse più 'professionale', consistendo di «all manner of physical activity, from gymnastics to martial arts», le cui lezioni venivano impartite in «organised social clubs», quali i *collegia Invenum*. E da tale tesi, come si vedrà, avvalorata a parere dell'A. proprio dal contenuto della *Tabula Larinas* e delle tre iscrizioni CIL XIV, 4014; CIL VIII, 1885 e CIL IX, 4696, egli deriva la convinzione che anche le donne appartenenti ai ceti elevati, nei *collegia invenum*, si allenavano per esibirsi in pubblico.

plexa e difficile, che comportava una lunga istruzione e sacrifici notevoli, a fronte di rischi illimitati, ben diversi ad esempio da quelli cui andavano incontro un *bestiarius*, od un *venator*, entrambi *locatores operarum*. L'impegno che il gladiatore auctorato assumeva, proprio perché di carattere sacrale, era preso nei confronti di una divinità, ed era del tutto scollegato alla *merces* della *locatio*, comportando, nel caso di inadempimento, una reazione non del lanista, nella cui sfera di pratica disponibilità l'*auctoratus* si trovava⁴³, ma della sfera divina.

Proprio perché l'*auctoramentum* era un atto sacrale, prestato in vista dell'esercizio della difficile, particolare *ars gladiatoria*, l'aspirante gladiatore vi ricorreva per vincolarsi al lanista (che a quel punto avrebbe avuto su di lui un potere illimitato) in maniera più incisiva che con la *locatio/operarum*. E questo, presumibilmente, aderendo alla tesi del Guarino, doveva poter valere non solo per i liberi, che costituivano certo il caso più 'plateale', vista la scelta di abiurare la loro origine, ma anche per gli schiavi, sebbene questo caso fosse sicuramente di rilevanza meno marcata. Certo è innegabile che l'*auctoramentum* di uno schiavo potesse essere perfettamente inutile, vista la considerazione in cui questi era tenuto dallo *ius Romanorum*, ma questa astrazione non è confortata dalla realtà dell'epoca, che invece ci tramanda l'attenzione che veniva posta nei confronti delle caratteristiche e delle attitudini degli schiavi al momento del loro acquisto. Al contrario, quest'ultimo dato può confermare la natura particolare ed intensa del vincolo di subordinazione che si creava con l'atto di *auctoramentum*, a prescindere dalla condizione sociale degli aspiranti gladiatori.

A maggior ragione il discorso svolto vale anche per il lanista, visto l'"investimento" che andava a compiere reclutando uomini per la sua palestra e visto che la situazione dei gladiatori, liberi o schiavi, era di fronte ai rischi del combattimento la stessa.

Sulla scorta di queste affermazioni, riteniamo di poter concludere per l'alternatività dell'*auctoramentum* e della *locatio/conductio* nell'ingaggiare i gladiatori, argomentando tale alternatività anche con le diverse specialità di cui i combattenti avrebbero dato prova.

In ciò si è confortati proprio dal testo del senatoconsulto di Larino. In varie attestazioni epigrafiche, infatti, accanto ai nomi dei

⁴³) Sulla possibilità di *emptio/ventitio* e di *furtum* dell'*auctoratus*, v. Guarino, ult. cit., 20.

gladiatori, spesso chiaramente servili, ed alla loro specializzazione, compare una sigla, *l.* o *lib.*, o per esteso *liber*, tradotta⁴⁴ come 'libero'. Questo dato può avallare l'opinione che esistevano dei *gladiatores* (liberi, liberti od anche servi, secondo il Guarino) che, attraverso l'atto sacrale, optavano per l'*auctorare sese* al lanista per quanto concerneva l'esercizio dell'*ars gladiatoria*, ma accanto ad essi (probabilmente la maggioranza) ne esistevano degli altri, che preferivano '*locare operas suas*', individuabili attraverso la sigla '*liber*'⁴⁵.

Questi ultimi avrebbero mantenuto una certa autonomia, sia nella preparazione che nella gestione professionale, svincolati da ogni legame di scuola, e non soggetti alla possessio del lanista. Una sorta di 'libertà professionale', sebbene collegata ad un mestiere infame, che li poneva tuttavia in una condizione quasi privilegiata, distinta da quella dei colleghi che avevano giurato '*uri, vinciri, verberari ferroque necari*'. Si spiegherebbe così anche il silenzio delle fonti giuridiche sul punto, dove si preferisce, per operare una distinzione, usare i termini tecnici di *locatio operarum* ed *auctoramentum*⁴⁶.

Proprio l'esame della *Tabula Larinas*, dove costante appare l'alternanza appunto tra *locatio operarum* ed *auctoramentum*, offre un contributo in favore della tesi esposta.

Infatti, le integrazioni con il verbo *locare* (cfr. ad esempio le linee 5, 15) sono plausibili, nonostante in seguito nel testo si faccia riferimento anche all'*auctoramentum* (linee 9, 14, 18, 20) per individuare la partecipazione ai *munera gladiatoria*. L'uso di *locare* non è scorretto, proprio alla luce della considerazione che nulla (stando ai testi) poteva impedire che un gladiatore, libero e *sui iuris*, si obbligasse mediante una *locatio operarum*. Proprio dunque la lettura della parte di testo sicura del senatoconsulto permetterebbe di trarre qualche elemento per ammettere la concorrenza, alternativa o addirittura 'sovrapposta', tra l'*auctoramentum* e la *locatio/conductio*: se è vero infatti che l'uso di *auctoramentum* (o *auctorare*) in alcune delle linee menzionate non esclude che la stessa attività possa essere oggetto anche di un *locare*, è altrettanto vero che senza dubbio in altri

⁴⁴ Per i riferimenti epigrafici e la traduzione cfr. P. Sabatini Tumolesi, *Tituli 6* cit., 97 s.; EAD., *Gladiatorum*, cit., 101; Robert, *Gladiateurs*, cit., 287 ss.; contra, Ville, *Gladiature*, cit., p. 246 ss.

⁴⁵ Per questa interessante tesi, cfr. Sabatini Tumolesi, ult. cit., *passim*.

⁴⁶ Si intuiscono degli spunti in tal senso anche in Guarino, ult. cit., 12.

luoghi del senatoconsulto, come la linea 11, il *locare/conducere* è rivolto sia all'attività nel teatro che a quella nell'arena. Il ricorso al termine *auctoramentum* in unione con il verbo *ro<gare>* nella linea 9 serve probabilmente ad indicare il titolo giustificativo di quell'esigere prestazioni a loro volta descritte con termini 'pittoreschi' (*'pinnae rapere'*, *'rudem tollere'*, ecc ...), esclusive del mondo gladiatorio.

L'intera espressione *'auctoramento rogare'* deve intendersi, dato il contesto, nel senso piuttosto infrequente, ma pure attestato, di 'esigere, pretendere'. Nelle ll. 18 e 20, invece, *auctorare* è in chiara alternanza con *locare*, vale a dire che prestare *'operae suae ad harenam'* (od *in ludum*) può essere, in base alle ipotetiche estensioni del testo, tanto oggetto di *auctoramentum* che di *locatio/conductio*⁴⁷.

Ciò potrebbe dipendere dalle diverse operae da prestare *in harenam* (e qui rileva la differenza inconfutabile tra i 'classici' gladiatori auctorati e gli altri protagonisti degli spettacoli circensi [*venatores, bestiarii*], che si è velocemente richiamata in precedenza sulla scorta dei principali studi in tema), ovvero da una scelta 'professionale' dei gladiatori stessi, in virtù della quale le stesse attività tradizionalmente esigibili a seguito di *auctoramentum* potessero essere prestate anche attraverso uno schema giuridico alternativo, la *locatio/conductio*, meno vincolante sotto il profilo delle soggezioni e dei corrispettivi poteri che ne derivavano.

3.2. BREVI NOTE SUL FENOMENO DELLE DONNE GLADIATRICI

Tra i diversi temi che si intersecano con il nostro studio, particolare attenzione si è voluta dedicare, proprio alla luce del contenuto della *Tabula Larinas*, a quello relativo alla diffusione (ed alla dimensione) del fenomeno di donne dedite all'esercizio dell'*ars gladiatoria*.

Durante il periodo repubblicano non si hanno testimonianze di combattimenti gladiatori con donne protagoniste; tuttavia, le cose subirono un cambiamento con il diffondersi sul territorio romano e romanizzato degli anfiteatri.

Dal tempo di Augusto in poi, gli imperatori si collocarono in

⁴⁷ Bisogna però precisare che il riferimento *'ad harenam'* per *'locare'*, come anche il successivo *'in ludum'*, è solo congetturale.

una posizione spesso ambigua riguardo a quanto potesse essere concesso fare nell'arena. Se da un lato, infatti, molti di essi ambivano a presentarsi come garanti della legalità e della moralità, legiferando riguardo a chi potesse o meno combattere, dall'altro, la competizione (o la rivalità) che si creava con i propri predecessori spingeva spesso i *principes* ad offrire manifestazioni grandiose e spettacolari⁴⁸. Di solito ciò si traduceva in competizioni in grado di colpire per il numero di gladiatori impegnati, ma sempre più spesso gli imperatori posero la loro attenzione al fascino dell'esotismo, del 'mai visto prima', nelle esibizioni circensi.

Fu proprio tale peculiarità, già presente in embrione nella tarda repubblica, ad accentuarsi nel periodo imperiale.

I combattimenti di donne nell'arena possono essere collocati in tale contesto e non a caso si andò parallelamente registrando un incremento di presenze femminili anche in teatro, ove spesso le donne recitavano completamente nude⁴⁹.

Riguardo ai combattimenti gladiatori di donne, le fonti storiche e letterarie ne recano tracce inequivocabili. Cassio Dione e Tacito ricordano come Nerone, in occasione dei ludi in onore di sua madre, fece combattere nel *circus* uomini e donne non solo di rango equestre, ma anche senatorio, sia come *bestiarii* che gladiatrici⁵⁰.

Svetonio ricorda che Domiziano, per offrire spettacoli originali, fece scendere delle donne nell'arena⁵¹.

Il fatto che delle donne partecipassero a *munera* e *venationes* doveva suscitare – è facilmente comprensibile – un certo scandalo, ma evidentemente il pubblico doveva trovarlo uno spettacolo emozionante: che il fenomeno avesse una significativa dimensione lo testimonia il fatto che, nel 200 d.C., Settimio Severo promulgò un editto che proibiva alle donne di combattere nell'arena⁵².

Tuttavia, già in precedenza, con un Senatoconsulto dell'11 d.C., e successivamente con il nostro del 19 d.C., erano stati posti

⁴⁸) Cfr. Wiedemann, ult. cit., 112.

⁴⁹) Tertulliano, XVII; Wiedemann, cit., 148.

⁵⁰) Cass. Dio., LXII, 17, 3-4; Tacitus, *Annales*, XV, 32. Nerone, in occasione di un *munus* a Pozzuoli, fece combattere donne di colore: Cass. Dio. LXVII, 8.

⁵¹) Suet. *Domitianus* 4. Cfr. anche Cass. Dio. LXVII, 8, 3-4; Statius, *Silvae*, 1.6.51.

⁵²) Cass. Dio., LXXVI, 16.1.

dei divieti precisi per arginare la pratica delle esibizioni gladiatorie delle donne 'ben nate'. In tali testi il riferimento puntuale ad individui di sesso femminile testimonia chiaramente che le attività vietate erano praticate non solo dagli uomini ed offre quindi una conferma esplicita del fatto che le donne si dedicassero, anche abiurando la propria origine, alla gladiatura, oltre che al teatro. La *Tabula Larinas* può dunque essere a pieno titolo elencata, dal momento che riferisce i propri divieti ad uomini e donne, tra le fonti che confermano il fenomeno della gladiatura femminile⁵³.

Il fascino che esercitava sui contemporanei la presenza di donne nell'arena può essere ampiamente dimostrato anche da testimonianze letterarie. Giovenale, nella VI Satira, narra la storia di una donna di rango senatorio perduto innamorate di un gladiatore; l'autore irride quelle matrone di rango pretorio o consolare che, per emulare gli 'amati' gladiatori, vestivano le armi e duellavano, chiedendosi come possa una donna apparire decente costringendo la testa in un elmo, o riducendo le gambe simili a tronchi d'albero, avvolte nel tipico abbigliamento gladiatorio.

Oltre alle attestazioni storico-letterarie, vi sono anche delle testimonianze archeologiche ed epigrafiche che, sebbene non numerose, tuttavia offrono una conferma del fenomeno qui analizzato. I reperti fondamentali in tal senso sono tre e sono costituiti da un'iscrizione rinvenuta nel porto romano di Ostia, da un frammento di terracotta rinvenuto a Leicester e da un bassorilievo del II sec. d.C. proveniente da Alicarnasso.

L'iscrizione di Ostia descrive un magistrato locale, *Hostilianus*, 'qui primis om <ni>um ab urbe condita ludus cum (...)or et mulieres <a>d ferrum dedit'. L'iscrizione, probabilmente del III sec. d.C., testimonia come i combattimenti gladiatorii di donne non cessarono con i divieti di Settimio Severo del 200 d.C.; la fonte viene ritenuta affidabile perché, com'è stato osservato⁵⁴, l'uso del termine *mulieres* «does not betray any parody».

La seconda testimonianza archeologica è costituita da un

⁵³ Cfr. R. Frei - Stolba, *Le donne e l'arena*, in «Labeo» 2 (2000), 282; cfr. anche A. Zoll, op. cit., *passim*.

⁵⁴ K. Coleman, *Missio at Halicarnassus*, in *Harvard Studies in Classical Philology* (2000), 487-500. Si veda anche M. Cebeillac e F. Zevi, *Révision et nouveautés pour trois inscriptions d'Ostie*, in «M.E.F.R.A.» 88 (1976), 612-618.

frammento di terracotta rossa, con praticato un foro (si tratta, probabilmente un ciondolo). Reca inciso 'VERECUNDA LUDIA LUCIUS GLADIATOR', e da più parti si è sostenuto⁵⁵ che con ogni probabilità Verecondia fosse una gladiatrice, collega di troupe del *Lucius Gladiator*.

Infine, il terzo reperto archeologico è un bassorilievo di marmo, del I o II sec. d.C., proveniente da Alicarnasso, attualmente conservato presso il British Museum di Londra. In esso sono raffigurate due donne di cui vengono tramandati i nomi, *Amazon* ed *Achilia*, abbigliate ed equipaggiate come gladiatori, in atto di combattere tra loro. Ognuna indossa il *subligaculum* ed una manica che protegge dal polso alla spalla il braccio che impugna l'arma.

Le due, raffigurate una di fronte all'altra, sono infatti armate con una spada – corta –, sono protette da uno scudo e non indossano elmi. Con ogni probabilità, i nomi incisi – chiaramente femminili – non dovevano essere reali, tuttavia risultano decisamente appropriati come pseudonimi da combattimento. Incisa ai piedi delle due combattenti vi è un'iscrizione greca, che equivale al latino *missae sunt*, espressione con la quale si indicava il congedo dei gladiatori dal ludo cui avevano preso parte e dove si erano distinti per coraggio e bravura, sì da meritare la salvezza della vita.

Pertanto, con questo bassorilievo si è offerto un tributo allo sforzo che le due gladiatrici hanno sostenuto nel combattimento di cui sono state protagoniste.

Questo bassorilievo suggerisce una domanda: qual'era la vita delle gladiatrici? Per rispondere, due osservazioni si impongono. La prima riguarda il fatto che le gladiatrici, le quali sembrerebbero vestire e combattere come gli uomini⁵⁶, dovevano essere sottoposte, nell'arena, alle stesse regole cui erano soggetti gli uomini; la seconda, conseguente alla prima, suggerisce che anche fuori dell'arena le combattenti dovevano vivere come i loro omologhi di sesso maschile. La vita quotidiana di un gladiatore, infatti, si svolgeva nelle scuole gladiatorie, ove essi venivano introdotti ed allenati in vista

⁵⁵) R. Jackson, *Gladiators in Roman Britain*, British Museum Magazine n. 38, 2000, 16-21.

⁵⁶) Le fonti letterarie e le evidenze archeologiche esaminate supportano tale osservazione. Cfr. la Satira di Giovenale richiamata nel testo ed il bassorilievo marmoreo di Alicarnasso.

dell'esercizio dell'*ars gladiatoria*.

Di queste persone, vero e proprio patrimonio del lanista, si prendevano cura gli *unctores*, che massaggiavano i muscoli per mantenerli tonici. Tuttavia, rigida ed inflessibile era la disciplina cui erano sottoposti e terribili le punizioni in caso di ribellioni.

Anche per le donne doveva valere, presumibilmente, quel suggestivo rituale che precedeva l'esibizione nell'arena, a cominciare dalla cosiddetta *cena libera*, pubblico banchetto cui anche la popolazione era ammessa. Secondo la 'scaletta' delle pubbliche esibizioni, la giornata iniziava con le *venationes*, nelle quali si utilizzavano bestie spesso esotiche, la cui uccisione evocava, simbolicamente, la superiorità dei Romani sulle terre e genti barbariche. Seguivano le esecuzioni dei condannati (generalmente nella forma della *damnatio ad bestias*); i combattimenti dei gladiatori, evento clou delle manifestazioni, avvenivano di solito nelle ore pomeridiane e, con buona probabilità, quelli delle gladiatrici chiudevano lo spettacolo, in grado, com'erano, di costituire uno special event all'interno di una forma di spettacolo già di per sé carica di peculiare attrattiva.

Riguardo al tema della gladiatura femminile, speciale attenzione merita la scoperta archeologica verificatasi durante gli scavi di una necropoli nella zona meridionale di Londra, precisamente nell'area di Southwark, nei pressi di quello che era l'Anfiteatro dell'antica *Londinium*. Si tratta del rinvenimento, avvenuto nel 1996, di una sepoltura contenente i resti carbonizzati di quella che, con 'cauta' probabilità, doveva essere stata una donna gladiatrice. La scoperta fu annunciata nel settembre del 2000 dai responsabili del Museum of London, il cui Archaeology Service (MoLAS) aveva curato gli scavi ed effettuato il rinvenimento. L'annuncio catturò l'attenzione dei media mondiali, sollevando da subito dibattiti accademici. Le testimonianze letterarie e le iscrizioni, infatti, avevano fornito prove sufficientemente convincenti riguardo all'esistenza di gladiatrici; tuttavia, questo speciale ritrovamento era senza precedenti ed in grado di costituire la prima prova su reperto umano dell'effettiva presenza di donne dedite alla gladiatura⁵⁷.

⁵⁷) Il Dr. Nick Bateman, del Museum of London, ha fornito copiosa documentazione ed informazioni riguardanti la sepoltura della 'gladiatrice', in occasione dell'incontro avutosi nell'agosto 2002 presso la sede degli scavi. Un completo report sugli scavi di Southwark è in A. Mackinder, *'A Romano-British*

La sepoltura era collocata in un *bustum* – una sorta di fosso in cui era posta la pira sulla quale veniva arso il corpo. *Busta* sono alquanto rari in Britannia, costituendo meno dello 0,5% di tutte le sepolture Romane tra il I ed il III sec. d.C.⁵⁸.

Tali tipi di sepolture erano collocate soprattutto nei pressi di siti militari – con una significativa concentrazione lungo il Vallo di Adriano – e rappresentano un costume importato dal continente, ove invece erano molto più diffuse⁵⁹.

Sui resti rinvenuti nella sepoltura di Southwark si sono effettuate delle indagini; in particolare, l'esame di un frammento di osso pelvico scampato alla cremazione ha permesso di identificare il represso come appartenente ad una giovane donna di venti anni.

Tutto, nella sepoltura, indica che dovette essersi verificato un complesso ed elaborato rito funebre, che trasuda un senso di potere e ricchezza, finanche di raffinatezza. Non si tratta della tomba di una povera sconosciuta, ma di un personaggio ritenuto meritevole di rispetto.

Il corredo funebre, la collocazione della sepoltura stessa, periferica rispetto a quella delle altre tombe nell'area cimiteriale, in particolare al di fuori del muro di cinta dell'area medesima, hanno permesso di ritenere che la defunta fosse una gladiatrice.

Sepolti con la donna, infatti, sono stati rinvenuti un significativo gruppo di elementi di arredo funebre, costituito da otto lampade di ceramica, di cui alcune decorate con raffigurazioni tipiche del mondo della gladiatura, ed otto tazze non decorate⁶⁰.

Sepolture corredate da lampade sono state, con ogni probabilità, introdotte in Britannia dai Romani. All'inizio tale costume fu

Cemetery on Watling Street - Excavations at 165 Great Dover Street, Southwark, London, MOLAS, Londra 2000.

⁵⁸) Mackinder, cit., 27 ss., cfr. anche N. Bateman, *Gladiators at Guildhall*, Londra 2000.

⁵⁹) Cfr. M. Struck, *Römerzeitliche Gräber als Quellen zu Religion, Bevölkerungsstruktur und Sozialgeschichte*, in *Archäologische Schriften des Instituts für Vorfrühgeschichte der Johannes Gutenberg – Universität Mainz*, Band 3 (1993).

⁶⁰) Tra i residui della cremazione sono stati trovati resti di pigne e pinoli, provenienti dalle conifere presenti nell'area mediterranea. Come precisato dal Dr. Bateman, l'unico posto nella *Londinium* romana dove sono state rinvenute pigne è l'anfiteatro, ove venivano bruciate in appositi contenitori per mascherare gli odori spesso nauseabondi che da lì provenivano.

quasi esclusivamente associato a siti militari, ovviamente romanizzati, come nella colonia di Colchester. Si è osservato⁶¹ che la quantità di tazze rinvenute nella tomba è alquanto inusuale.

Quattro lampade (*firmalampen*) non sono decorate, mentre le altre recano sul discus delle decorazioni connesse alla sepoltura che arredano. Una, in particolare, mostra un gladiatore seduto, un *Sannita/secutor*, che indossa il suo elmo piumato. Si tratta di una raffigurazione alquanto diffusa nell'area continentale, meno testimoniata nell'area britannica⁶².

Le altre tre lampade raffigurano il dio egizio Anubi, che controllava l'ingresso nel mondo dei defunti⁶³. Tale divinità è associata a quella greca Hermes e quella romana di Mercurio *Psychopompus*, l'accompagnatore delle anime nell'aldilà.

Anubi, nipote della dea Isis, ne era anche guardiano e guida, accompagnandola nella ricerca di Osiris/Serapis. Il nome del dio greco Hermanubis rispecchia l'assimilazione di Anubi con Mercurio.

Quest'ultimo, nella rappresentazione rituale dell'arena, è colui che conduce le anime e trasporta i morti fuori dalla *Porta Libitina*, l'ingresso attraverso il quale venivano fatti uscire i gladiatori caduti in combattimento. Quando un gladiatore veniva ucciso, degli schiavi entravano nell'arena abbigliati come Mercurio *Psychopompus*, guida delle anime negli inferi, e conducevano i corpi nello spoliarium.

Il culto di Isis (in cui Anubis gioca il suo ruolo) si diffuse rapidamente nell'impero, e suscitò interesse soprattutto fra le donne⁶⁴.

Riguardo al sepolcro della gladiatrice, si è per l'appunto ipotizzato che nella sepoltura vi fosse una indiretta prova, oltre che di

⁶¹) Cfr. Mackinder, *cit.*, 28.

⁶²) Cfr. Mackinder, *cit.*, 33: 'The discus shows a fallen gladiator, a Sannite, wearing a crested helmet, sword in right hand, his left arm raised to his face, with his shield in front of him'. Per il gladiatore di tipo sannita, cfr. Daremberg C. et Saglio E., *Dictionnaire cit.*, A. Honle et A. Henze, *Römische Amphitheatre und Stadien*, 1981, 24.

⁶³) Mackinder, *cit.*, 33-34: 'The discus shows Anubis. The figure, facing left, has what appears to be jackal's head, somewhat blurred, on which its identification as Anubis is based. It wears a short tunic, and the right arm is raised; a wand or sceptre, the berald's caduceus, which identifies the god with Mercury, is held in the left hand (...)'.
⁶⁴) Cfr. C. Jolms, 'Isis, not Cybele: a bone hairpin from London', in Bird, J., Hassall, M. & Sheldon, H., *Interpreting Roman London* (1996).

un indiscutibile rito di origine orientale, proprio del culto di Isis⁶⁵.

Tornando al corredo funebre, in particolare alle condizioni di ritrovamento, va precisato che essi sono stati rinvenuti non bruciati, sebbene collocati in cima alla pira. Tale collocazione, ed il fatto che non recavano tracce d'uso, ha fatto ipotizzare che costituissero più che altro un «equipment for the afterlife, rather than foods worn on the body, or burnt on the pyre»⁶⁶.

La funzione doveva dunque essere prevalentemente simbolica, ed iscritta nel contesto di un complesso rituale funebre⁶⁷.

La tipologia del corredo funebre – in particolare la raffigurazione del gladiatore su una delle lampade – nonché il significato simbolico, connesso al mondo della gladiatura di Anubi ed i resti arsi di pigne, oltre a conferire una assoluta originalità alla sepoltura, hanno sin da subito fatto ipotizzare che i resti rinvenuti appartenessero ad una donna gladiatrice.

A questi elementi deve essere aggiunto un altro fattore, costituito dalla collocazione della sepoltura rispetto all'intera area cimiteriale. Essa era posta nelle vicinanze dell'anfiteatro ed «outside the walled cemetery», a conferma della perdita del diritto ad una onorevole sepoltura cui erano soggetti i gladiatori, in quanto *infames*. Ma allora perché riservare un rito funebre così complesso e senz'altro costoso ad una donna da seppellire in un'area destinata a coloro che erano colpiti dal bollo d'infamia? Forse perché la ragazza di Southwark era tenuta in considerazione, era rispettata, ma non per questo era formalmente 'rispettabile', proprio perché coinvolta in un turpe mestiere.

Gli archeologi che hanno condotto gli scavi ed i successivi studi sul reperto sono tuttavia cauti nel dare per certo che la donna sepolta a Southwark fosse realmente una donna dedita all'esercizio dell'*ars gladiatoria*.

Indubbiamente, l'evidenza delle prove portate alla luce dallo scavo mostra l'esistenza di uno stretto collegamento tra la ragazza cremata ed il mondo della gladiatura. Se non una gladiatrice, la gio-

⁶⁵) A. Wardle, *apud* Mackinder, cit., 27-28.

⁶⁶) Mackinder, cit., 28.

⁶⁷) La complessità di tale rito si può infatti dedurre dagli altri resti rinvenuti: pigne e pinoli, il cui uso è stato già spiegato, frammenti di vetro, nonché residui di un pasto comprendente pollo, pane, datteri, fichi e mandorle.

vane sepolta nei pressi dell'anfiteatro londinese aveva senza dubbio un profondo legame con i gladiatori.

Le principali perplessità riguardano proprio le interpretazioni da dare alla sepoltura nel suo complesso, ed alle implicazioni generate dalle raffigurazioni presenti sugli oggetti del corredo funebre ⁶⁸.

Apparentemente, essi sembrano connettersi in maniera immediata alla vita della defunta: in quest'ottica, la sepoltura può effettivamente essere considerata quella di una gladiatrice. Vi è però anche un'altra possibile interpretazione, per la quale sembrano propendere gli archeologi ed i ricercatori del MoLAS. Essa riguarda la possibilità di 'decodificare' l'intero insieme di oggetti e raffigurazioni, riconducendolo ad un livello più simbolico, ed in tal caso si sarebbe in presenza di un rituale complesso, legato alla religione di appartenenza della defunta.

Il rito che fa da sfondo alla sepoltura rivela infatti quella particolare caratteristica dell'esperienza romana di stratificare fedi e rituali in una articolata dialettica. Qualunque fosse il ruolo della donna sepolta a Great Dover Street, i simboli che la accompagnano dimostrano che il mondo dell'arena, e dei ludi in generale, non può essere considerato solo come 'divertimento'. Al contrario, questa scoperta archeologica offre un contributo esemplare alla ricostruzione del complicato substrato psicologico e metafisico in cui era collocata la gladiatura.

Gli studiosi del MoLAS, infatti, non escludono che la donna sepolta con un rito tanto fastoso ed indice di benessere economico potesse essere un'adepta del diffuso culto di Iside, i cui seguaci, è noto, non erano bollati d'infamia.

Tuttavia, una possibilità non esclude l'altra: è cioè possibile che si sia di fronte ad un ricco ed influente membro della setta di Iside che era anche una gladiatrice. Per quanto nella tomba di Great Dover Street non si sia trovata una prova univoca che confermasse quest'ultima ipotesi, l'insieme di indizi rinvenuti permettono di so-

⁶⁸) Cfr. Mackinder, cit., 30. Il Dr. Bateman, durante i colloqui avuti a Londra sul tema, precisava che vi è, allo stato delle ricerche, un 70 – 80 % di probabilità che la sepoltura fosse effettivamente quella di una gladiatrice. Tale ipotesi, che peraltro trova compatti tutti gli studiosi del MoLas, ha trovato conferma in recenti interventi.

stenerne fondatamente questa suggestiva affermazione⁶⁹.

Concludendo, può affermarsi che l'esistenza del fenomeno della gladiatura femminile, se può ricevere relative conferme da tale scoperta, necessita ancora di elementi probatori a sostegno, per ciò che concerne l'effettiva diffusione e frequenza.

Per quanto invece in tal sede si ritiene che conti, si è certi che anche per i casi di donne gladiatrici (come d'altronde per quelle dedite all'arte scenica) debbano valere le stesse riflessioni sin qui svolte nel corso dello studio, nonché le successive.

Oltretutto, proprio il reperto epigrafico oggetto dello studio, nelle sue ultime linee superstiti, usa il verbo *auctorare*, tradizionalmente legato alla gladiatura, riferendolo, senza distinzioni, alle *ingenuae* ed agli *ingenui*.

3.3. SENATORI, CAVALIERI E RAPPRESENTAZIONI PUBBLICHE

La circostanza che i mestieri di attore e gladiatore fossero considerati infamanti non costituì, nonostante tutto, un deterrente in grado di scoraggiare quella che fu la vera e propria 'moda' del dedicarvisi, che ben presto si diffuse tra gli esponenti del ceto senatorio-equestre, non senza destare un certo scalpore. Già verso la fine del periodo repubblicano, infatti, nei confronti di quei mestieri disprezzati si registrò il consolidarsi di un complesso processo evolutivo. Il calendario estivo di stato, ad esempio, prevedeva in molti giorni rappresentazioni sceniche, che per le personalità più in vista erano dei veri e propri obblighi, sia nell'ipotesi di avvenimenti familiari di rilievo, che nel caso di celebrazioni di momenti significativi della carriera politica.

Con la guerra civile non si erano solo polverizzati i cospicui patrimoni di molti romani, ma in più di un caso si era azzerata la loro coscienza sociale di appartenenza, e questo originò nuove situazioni. Per quell'avvenimento epocale che furono i quattro trionfi di

⁶⁹) Cfr. N. Bateman, *Gladiators*, cit. Per la redazione di tali note si è tenuto conto dei colloqui avuti e delle considerazioni svolte dal Dr. Bateman riguardo all'argomento.

Cesare del 46 a.C. vi è la testimonianza storica della partecipazione di cavalieri ed addirittura di un ex senatore, ai *munera gladiatoria*⁷⁰. Alla richiesta di un senatore di poter combattere in armamento completo, Cesare oppose il suo rifiuto. Non altrettanto fece con gli *equites*⁷¹, ai quali permise invece di combattere. È celebre l'episodio del cavaliere *D. Laberius*, autore di mimi, che secondo una certa tradizione fu costretto da Cesare a svolgere personalmente sulla scena un argomento proposto dallo sfidante Publio Siro, un istrione di origine servile. '*Ego bis tricenis annis sine nota eques Romanus <e> Lare egressus meo domum revertar mimus*', è quanto Macrobio⁷² fa dire allo stesso Laberio nel prologo della sua *actio*, da cui traspare la consapevolezza che un gesto del genere avrebbe comportato la perdita della dignità equestre. Ma alla fine dell'esibizione Laberio fu riammesso nella classe equestre, essendogli stato restituito l'*anulus aureus* simbolo del suo rango: '*Unde Caesar ...(...) Publio palmam et Laberio anulum aureum cum quingentis sestertiis dedit*'. L'interpretazione tradizionale dell'episodio vuole che l'esibizione del cavaliere sia stata frutto della coercizione di Cesare, ma in realtà è lecito chiedersi se Macrobio non abbia desunto il suo racconto da una fonte vicina all'ambiente senatorio-equestre, interessata a tratteggiare il ritratto postumo di un *princeps* dispotico che umilia pubblicamente un suo oppositore, per di più di rango.

Lo stesso episodio, infatti, nel racconto di Svetonio⁷³ assume toni diversi. Lo storico non ravvisa alcuna costrizione da parte di Cesare, ed anzi paragona l'atteggiamento di Laberio a quello tenuto da '*Furius Lepidus stirpe praetoria*' che nella stessa occasione (nel corso però del *munus gladiatorio*) si esibì spontaneamente combattendo nell'arena⁷⁴. Così interpretata, questa testimonianza avallerebbe l'opinione che durante le manifestazioni pubbliche del periodo au-

⁷⁰) Svet. Iul. 39,1, Cass. Dio. 43.23.5.

⁷¹) Cfr. ancora Cass. Dio. 43.23.5.

⁷²) Sat. 2.3.7 ss.

⁷³) Svet. Iul. 39.2. A riguardo dell'osservazione avanzata, cfr. R. Till, *Laberius and Caesar*, in «Historia» 24 (1975), 260 ss.

⁷⁴) Lo stesso episodio è narrato anche da Cassio Dione (43.23.5). Vi è però discordanza tra i due storici sui nomi. Sull'identificazione del personaggio menzionato con lo stesso cui si allude in Hor. Sat. 2.7.96, cfr. sv. '*Fulvius Setimus*' in R.E. VII (1910), col. 279, n. 108. e sv. '*Furius Lepidus*', *ibidem*, col. 354, n. 62.

gusteo-tiberiano gli *honesti homines* si esibissero di propria iniziativa.

E ciò sarebbe indirettamente confermato anche dalla serie di risoluzioni senatoriali che si susseguirono a partire dal 38 a.C., le quali, vietando (in diversi momenti) a senatori e cavalieri di esibirsi pubblicamente, mirarono ad arginare le loro ‘dimostrazioni’ di capacità artistiche ed atletiche⁷⁵. A questo proposito vale porre in evidenza un aspetto finora trascurato, che proprio la lettura delle ultime linee del senatoconsulto di Larino ripropone: la prevalenza dei giovani tra le fila dei *nobiles* che si dedicavano ai mestieri infamanti di attore e gladiatore. Che i membri dei *profligatissimi ordines*⁷⁶ contravvenissero alle aspettative morali loro imposte, dipendeva non solo dalla mancanza di coesione di un gruppo fluttuante, ma principalmente dal fatto che tra essi vi erano molti giovani (*rumoresque senum severiorum omnes unius aestimemus assis*’, secondo l’opinione di Catullo), naturalmente sensibili al fascino del mondo ‘artistico’, meno rigoroso ed ‘ingessato’ delle classi di appartenenza.

È chiaro quindi che i provvedimenti relativi a queste classi servivano non solo a consolidare il ceto sociale costituito dall’*equester ordo*, ma anche a cementare l’unione con il senato, così da creare per lo stato un valido sostegno, che fosse estremamente sano sotto il profilo morale. Che i principali destinatari di quei provvedimenti fossero soprattutto i giovani è altrettanto evidente: per combattere nell’arena o per rappresentare pantomime si richiedeva un corpo armonioso, atletico ed allenato, e gli anziani difficilmente possedevano questo requisito. Del resto anche le *matronae* di cui vengono tramandati i ‘balletti’ (Svet. Nero. 4), più che ‘matrone’

⁷⁵ Le esibizioni di cavalieri e senatori successive a quella data costituirono sempre delle eccezioni, collegate di solito ad avvenimenti altrettanto eccezionali. Così fu ad esempio in occasione dell’inaugurazione del tempio del *Divus Iulius* nel 29 a.C., quando combatté un senatore (Cass. Dio. 51.22.4), e delle celebrazioni del 28 a.C. (Cass. Dio. 53.1.4), alle quali parteciparono esponenti della *nobilitas* come guidatori di bighe. Quest’ultima era una disciplina molto amata da personaggi di rango: il nonno di Nerone, *L. Domitius Aenobarbus*, in gioventù si distinse come auriga (Svet. Nero 4), e non fu il solo (senatori guidatori di bighe sotto Caligola: Svet. Cal. 18.3); lo stesso Nerone si diletta in questa pratica (Svet. Nero. 22.2). A parte le corse di bighe, più in generale gli appartenenti ai due ceti prendevano parte a rappresentazioni teatrali o a combattimenti in arene, anche contro animali (v. Cass. Dio. 48.33.4). Sulla serie di provvedimenti legislativi ricordati nel testo, cfr. *infra*, cap. IV.

⁷⁶ Per l’analisi degli ‘*ordines*’ di appartenenza, cfr. *infra*, cap. IV.

dovevano essere giovanissime ragazze. Altro fattore non trascurabile è che molto spesso questi giovani versavano in precarie condizioni economiche. È del 4 d.C. la notizia che il *princeps* dovette intervenire finanziariamente, dal momento che ‘molti giovani appartenenti al ceto senatoriale e alla restante parte del cavalierato erano poveri’ (Cass. Dio. 55.13.6) e rischiavano dunque di fuoriuscire dai propri *ordines*. Accanto alla leggerezza dell’età ed al fascino esercitato da quel mondo, dietro la scelta del mestiere di attore o gladiatore vi erano quindi spesso anche dei precisi interessi materiali, se non addirittura dei bisogni, che inducevano a tentare la fortuna sul palcoscenico o nell’arena⁷⁷. Il teatro costituiva un’attività estremamente redditizia. Gli attori più famosi potevano venire ingaggiati con somme in grado di far impallidire anche i detentori di patrimoni da cavaliere: le pagine della letteratura e della storiografia latina sono ricche di testimonianze in proposito⁷⁸.

Il mestiere di gladiatore generalmente fruttava guadagni minori, sebbene si abbiano anche in questo caso testimonianze di ingenti compensi⁷⁹. Decidere di darsi alla gladiatura per denaro e non so-

⁷⁷) Infatti molti giovani *nobiles* avevano imparato la danza, il canto, o il combattimento. Sul punto, cfr. B. Levick, *The Sc.*, cit., 110, che sottolinea il ruolo degradante della paga, rispetto all’esibirsi gratuitamente, per puro spirito dilettantesco. Cfr. anche T. Frank, *The Status*, cit., 11 ss., che invece sottovaluta questo dato e W.D. Lebek, *Standeswürde*, cit., 47 ss., che si riallaccia alla tesi che qui si segue.

⁷⁸) Cicerone, nel Q. Rosc. 23 ricorda che il famoso attore ‘*Q. Roscius Gallus*’ avrebbe potuto in dieci anni accumulare sei milioni di sesterzi, se non si fosse esibito gratuitamente. Somme notevoli sono riportate da Macrobio, in Sat. 3.14.13 riguardo a ‘*Roscus*’, ed in Sat. 3.14.14, riguardo all’attore tragico *Aesopus*, che avrebbe lasciato 20 milioni di sesterzi. *Pylades*, il più famoso pantomimo, in età avanzata poté permettersi di finanziare delle pubbliche rappresentazioni (Cass. Dio. 55.10.11). Le cifre di ingaggio degli attori dovettero raggiungere dei livelli insostenibili, se fu necessario ‘tagliarle’ drasticamente ricorrendo ad una risoluzione senatoriale nel 15 d.C.: v. Tac. *Ann.* 1.77.4; Svet. Tib. 34.1. Plinio (NH 7.128) ricorda che attori schiavi compraron la loro libertà con somme superiori ai 700.000 sesterzi, e Seneca (Dial. 12.12.6) informa che la cifra considerata per le pantomime femminili si aggirava intorno al milione di sesterzi. Ma anche fuori del perimetro dell’Urbe i guadagni non erano disprezzabili, e gli attori godevano di notevole considerazione: Macr. Sat. 2.2.7.

⁷⁹) Cfr. Svet. Tib. 7.1; Claud. 21.5; Dettagli economici sono presenti anche in reperti epigrafici: ILS 9340, CIL II 6278=ILS 5163.

lamente per amore delle arti militari o per altre irrazionalità, significava essere caduti notevolmente in basso, come i *nobiles* ricordati da Seneca, ‘portati all’arena dai loro sperperi’ (Epist. 99.13). Quello della ‘paga’ è un punto molto interessante, da approfondire. La corresponsione o meno di un compenso era un elemento differenziante nella valutazione morale e giuridica delle diverse attività. Agli occhi dei ceti dominanti ridursi ad accettare dei compensi costituiva motivo di ulteriore declassamento, cui conseguiva la perdita inappellabile del livello di considerazione sociale: Cicerone formula un appunto preciso, quando collega il basso rango dell’esercizio di un’arte ed il compenso (De off. 1.150) ed è chiaramente sprezzante Seneca (Epist. 88.1) nel parlare di ‘*meritoria artificia*’.

Erano consapevoli delle conseguenze del ricevere un compenso *Q. Roscius Gallus*, quando si presentò sulla scena gratuitamente (Cic. *Pro Rosc. Com.* 23) ed il pompeiano *Fadius*, che *Balbus quaestor* fece combattere durante i giochi organizzati a Cadice nel 43 a.C. Questi ‘*in ludum bis gratis depugnasset*’, ma si rifiutò di *auctorare sese* (*Asinius Pollio apud Cic. ad Fam.* 10.32.2), dimostrando di non tenere in dispregio la sua onorabilità, nonché di aver ben chiaro in quale considerazione vergognosa fosse tenuto l’esibirsi per denaro.

Anche nel passaggio ulpiano D. 3.2.4 *pr.* emerge una differenziazione giuridica tra *quaestus gratia* e *virtutis causa*. Infatti, a prescindere dallo *status* giuridico di un cavaliere o di un senatore, ad essi era comunque interdetto lo svolgimento di attività teatrali o gladiatorie per mestiere, accettando dei compensi.

Ciò che tuttavia sfugge è il meccanismo eccezionale che permetteva all’appartenente ad uno dei ceti superiori di mostrare le sue capacità artistiche sulla scena o quelle militari nell’arena, magari in segno di amicizia verso chi aveva organizzato i giochi, nonostante l’esistenza di precisi divieti normativi e senza incorrere nelle relative, ricordate conseguenze. In casi di questo tipo infatti non può parlarsi di un ‘contratto di lavoro’, quanto piuttosto di un ‘rapporto di cortesia’. La linea di confine tra le diverse ipotesi, basilare per la risoluzione dei casi che nella pratica potevano verificarsi, è difficilmente riconoscibile attraverso le testimonianze pervenuteci, troppo deficitarie sul punto⁸⁰. Riteniamo che non a caso il tema del com-

⁸⁰) Basta richiamare i passi di Cass. Dione già citati, 48.43.2s., e 51.22.4 per comprendere le conseguenze che derivano dalla scarsità di testimonianze

penso ricorre da un capo all'altro del senatoconsulto di Larino, nelle ll. 9, 14, <15>, 18, <19>, 20, dove sono esplicitati i riferimenti a delle forme di contrattazione e di 'vendita' di sé al fine di esercitare i turpi mestieri. Per molti dei performers di rango la paga era dunque un fattore fondamentale, non solo per i bisogni concreti, che qui abbiamo voluto sottolineare: Tacito (*Ann.* 14.14) ricorda che Nerone non trovava particolari difficoltà nel persuadere membri della nobiltà ad esibirsi, dal momento che erano '*egestate venales*'.

* * *

Da quanto esaminato in questo capitolo emerge un quadro preciso: durante gli ultimi decenni della repubblica ed i primi del principato si verificarono rapidi cambiamenti sociali, di portata innovativa. I provvedimenti *ad hoc* che potevano essere adottati dai *censores* per porre un argine alle condotte immorali ben presto non furono più in grado di assicurare un controllo regolare ed efficace sul comportamento dei membri dei ceti più elevati. Il senato dovette intervenire con una serie di misure (che saranno discusse nel capitolo successivo) così da esplicitare e chiarire definitivamente il concetto che quei membri degli *ordines* senatorio ed equestre, che avessero infranto i divieti loro imposti per tutelare la dignità dei rispettivi ceti, sarebbero incorsi nella perdita del proprio rango, senza possibilità di escogitare scappatoie fraudolente.

su questi episodi costituenti eccezioni alle regole generali imposte attraverso i provvedimenti succedutisi in materia.